

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e FAMIGLIA	
Servizio formazione	formazione@regione.fvg.it lavoro@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 5298 fax + 39 040 377 5092 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Trieste, data del protocollo

ATI Effe.Pi 2020
al Rappresentante Legale

ISIS "L. Zanussi"
ISIS "Cossar – Da Vinci"
ISIS "F. Solari"
ISIS "J. Stefan"
ISIS della Bassa Friulana
ISIS "R. D'Aronco"
ISIS "B. Stringher"
ISIS "A. Malignani"
ISIS "Paolino d'Aquileia"
ai Dirigenti Scolastici

e per conoscenza

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Direzione Generale
alla c.a. del Direttore generale
dott.sa Daniela Beltrame

alla c.a. prof. Roberto Spazzali

Oggetto: Indicazioni per la gestione delle attività didattiche dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente nota integra e **sostituisce** la precedente n. 44748/P del 5 maggio 2020.

Di seguito si riepilogano sotto forma di punti le principali indicazioni in merito alla gestione delle attività didattiche nei percorsi di leFP nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. I percorsi di leFP sono sospesi fino a nuove disposizioni. Nella sospensione sono ricompresi, i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate e programmate.

In adempimento all'art. 14 della L.R. n. 7/2000, concernente il procedimento amministrativo e l'accesso agli atti amministrativi, si forniscono le seguenti informazioni:

- unità organizzativa competente: Servizio formazione
- Responsabile del procedimento: dott. Igor De Bastiani
- Responsabile dell'istruttoria: dott. Fulvio Fabris

- 1bis. E' consentito l'esercizio dei tirocini curricolari nel territorio regionale in modalità in presenza a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. L'avvio è ammesso in presenza dei consensi da parte del tirocinante, del soggetto ospitante e dell'ente formativo.
2. Le istituzioni formative interessate sono invitate a valutare la possibilità di estendere il calendario delle lezioni anche al mese di giugno o comunque oltre il termine previsto per i vari percorsi, in modo tale da offrire a tutti gli allievi interessati l'opportunità di recuperare il più possibile le ore non effettuate, in particolare per quanto riguarda le attività laboratoriali o i tirocini curricolari.
 3. Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche le istituzioni formative sono invitate ad attivare, laddove possibile, modalità di didattica a distanza utilizzando le diverse piattaforme disponibili.
 4. Qualora vengano attivate modalità di formazione a distanza viene consentita la variazione del peso orario previsto in sede di prototipo riferito alle competenze di base, alle competenze tecnico professionali, ai Larsa e al tirocinio. È consentita inoltre la variazione all'interno dei singoli moduli previsti in sede di prototipo del peso orario attribuito allo svolgimento teorico e alle attività pratiche e laboratoriali.
 5. Fermo restando quanto previsto al punto 1bis. le ore di tirocinio curricolari possono essere assolve in tutto o in parte anche attraverso la predisposizione da parte degli allievi di specifici project work¹ assegnati dall'istituzione formativa con riferimento alle mansioni proprie di un determinato ruolo collegato al profilo professionale di un determinato percorso di leFP.
- 5bis. Possono essere svolte con la modalità a distanza anche attività o esercitazioni di natura pratica per le quali viene meno la necessità dell'utilizzo di specifici laboratori didattici strutturati ed attrezzati (ad esempio nel settore dell'informatica, dei lavori d'ufficio, ecc..).
- 5ter. Qualora le attività formative di tipo laboratoriale non siano esercitabili a distanza, le stesse possono essere svolte in presenza a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.
6. La formazione sincrona (e-learning, videoconferenza, webinar) o asincrona (ad esempio, pillole formative - skilla), qualora tracciata, potrà essere conteggiata come ore di presenza. A tal fine si autorizza, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento

¹ Il project work viene inteso come elaborazione, assistita a distanza, di un documento progettuale, di un manufatto o di una elaborazione multimediale.

formazione², a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi. Il registro, che potrà essere compilato anche in un momento successivo alla lezione, riporterà:

- a) per quanto riguarda la formazione sincrona: la presenza degli allievi e dei docenti collegati in maniera stabile per tutta la durata della lezione con la seguente dicitura “collegato via ...”;
 - b) per quanto riguarda la formazione asincrona: la presenza degli allievi che hanno partecipato alla lezione con la seguente dicitura “effettuata in modalità asincrona per una durata di ... ore”.
7. Nel caso di formazione attivata in modalità asincrona le ore riconosciute come ore di presenza derivano dalla somma del tempo di attraversamento³ convenzionalmente attribuito all'unità didattica dalla piattaforma FAD utilizzata e dal tempo di apprendimento individuale⁴ dell'allievo. La durata del tempo di apprendimento convenzionalmente risulta pari alla durata del tempo di attraversamento. Nel caso di utilizzo dell'applicativo Skilla (pillole formative), tenuto conto delle esperienze di utilizzo di tale applicativo nell'ambito della formazione promossa dai Fondi interprofessionali, il tempo convenzionalmente adottato di durata di una pillola formativa (tempo di attraversamento e tempo di apprendimento) è pari ad 1 ora.
8. Qualora la formazione attivata in modalità asincrona non utilizzi una piattaforma FAD ma consista nel somministrare all'allievo la realizzazione di un compito individuale previa consegna delle risorse documentali per poi sistematizzare l'apprendimento attraverso il confronto a classe intera e/o in piccoli gruppi con il tutor e/o il docente, le ore riconosciute come ore di presenza derivano dalla somma dei tempi riferiti alle seguenti attività/materiali didattici:
- a) risorse video prodotte dal docente o presenti su web (es. youtube.com): tempo di fruizione definito;
 - b) assegnazione di un compito/elaborato da produrre da parte dell'allievo: tempo standard presunto di realizzazione definito dal docente.
- La somma di a) e b) ai fini della compilazione del registro va arrotondata alla mezz'ora superiore.
9. Coloro i quali non fossero riusciti a collegarsi in modalità sincrona possono recuperare i contenuti delle lezioni in modalità asincrona di cui al punto 8).
10. La documentazione attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, nonché la reportistica delle attività svolte in formazione asincrona, dovrà essere sottoscritta dal docente e dal referente del progetto e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.
11. L'obbligo di frequenza ai fini del passaggio degli allievi all'anno successivo o all'ammissione all'esame finale (75% della durata complessiva annua) viene rapportato

² “Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale)”, approvato con il D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017.

³ Si intende il tempo minimo di fruizione dei contenuti multimediali attribuito dalla piattaforma.

⁴ Si intende il tempo utilizzato dall'allievo per approfondire o acquisire i contenuti dell'unità didattica in funzione delle indicazioni assegnate dal docente.

alla durata dell'attività effettivamente erogata (comprensiva della formazione a distanza erogata e tracciata).

12. La valutazione sul passaggio all'annualità successiva o sull'ammissione all'esame finale nel caso di allievi che non abbiano rispettato il limite minimo di presenza per cause indipendenti dalla loro volontà (impossibilità di fruire della formazione a distanza per mancanza di campo, difficoltà ad utilizzare gli strumenti proposti da parte di allievi con particolari situazioni di svantaggio) viene delegata ai CTS senza l'obbligo di preventiva autorizzazione da parte della Regione alla quale, tuttavia, viene data puntuale comunicazione.
13. Gli enti di formazione professionale raggruppati nell'Associazione temporanea Effe.Pi sono invitati, per quanto riguarda i percorsi ordinari di leFP, a condividere le piattaforme già disponibili e ad organizzare modalità di didattica a distanza rivolta anche a più gruppi classe.
14. Le modalità di svolgimento degli esami finali sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 636 del 30 aprile 2020.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio formazione
dott. Igor De Bastiani

firmato digitalmente

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	19/05/2020
Nome	NOTA INDICAZIONI MAGGIO BIS.PDF
Impronta	D2F9F7E4799E4A5E350CD1DF0C700096714C5BD1A9B37152C05FEE883F3194B0
Dimensione (Byte)	178,545

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	LAVFORU-GEN-2020-80559-P
Verso	Partenza
Data registrazione	19/05/2020

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	IGOR DE BASTIANI
Codice Fiscale	TINIT-DBSGRI62E20Z110U
Codice Identificativo	2016147720114
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	NON PRESENTE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	CD ED 42 7D 53 24 00 CB 1A CB 90 37 A5 EA 1E 22 03 F0 F1 02 BB 92 D9 9D 2F B6 1C AF DD 44 33 68 B1 9C F9 1D 80 4C EA 1E D5 5F 62 C7 58 11 DB F0 BD 08 EF 33 38 D2 2D 06 42 E9 43 12 42 D6 1B 66 2D 30 A0 C8 46 08 7B 27 96 BF C3 A1 65 C7 6E E5 E2 B9 1C 63 B2 E7 37 E5 2B 9B ED C0 B7 48 83 1F 31 B9 1B 56 42 10 1F 2D 8A 89 BE 6C 40 98 89 86 5A FC F3 2F 9A 76 D2 3E 2D 03 01 BF 8F C5 30 FD 4A 9C A3 8E B0 F2 16 EF C4 90 B4 23 30 A9 16 31 41 C1 9C 0A 51 5D AC D3 44 86 18 46 FA 4D BD 46 C8 17 AC 33 CA 0B A6 9E 50 84 FA 86 7A 14 31 4B FD 3E C0 FE D3 09 2A 9A 53 D6 CD 5E DC 9D AB A6 F0 1D 36 39 E2 5E AE 02 85 2D C5 71 44 50 03 27 30 F9 F1 A7 4D 59 A0 89 A6 36 09 A9 24 E1 AC BF 4A D8 F4 9B D7 65 EB B5 39 85 2A 93 71 27 9B 39 AD E2 90 D0 1E 18 85 57 56 48 0C BA B7 82 99 69
Data e ora della Firma	19/05/2020 18:09:56 GMT
Validità del certificato	Dal 30/10/2019 11:07:07 GMT al 09/11/2022 22:59:59 GMT

Certificato del Firmatario valido

Verifica CRL eseguita

Firma Valida

(1) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, the signature dictionary shall contain a value of ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter. (2) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1 par 4.5.3, the signing-time attribute shall not be used (3) Validazione fallita: Una firma CAdES deve contenere almeno un Attributo firmato tra signing-certificate o signing-certificate v2 (4) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, one of signed attribute 'signing-certificate' or 'signing-certificate-v2' MUST be present (5) Mancato rispetto della normativa: Decisione 2011/130/UE della Commissione del 25 febbraio 2011: la firma potrebbe non essere accettata in Europa poiché il formato della firma deve essere ETSI.CAdES.detached